

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2025, n. 452

Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE).

Autorizzazione all'esercizio e rilascio accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi – art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto denominata “ZENZERO”, sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “*riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturali*”;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 226 del 28/04/2025 di rinnovo dell’incarico di Elevata Qualificazione “*Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29/07/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale al 30/09/2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. “*Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD*” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto “*Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione*

e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno” e s.m.i. prevede all'art. 11 la “Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi)”, avente l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, curando contemporaneamente il concomitante disturbo mentale, di recuperare l'autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra l'Ente Gestore ed i competenti DDP e Dipartimento Salute Mentale (DSM).

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 “Definizioni”, comma 1 che “Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario”;
- all'art. 3 “Compiti della Regione”, comma 3, lett. c) che: “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
- all'art. 8 “Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”, commi 1, 2 e 3 che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all'art. 20 “Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento”, commi 1 e 2 che:

“1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;

2. “Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

(...)

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...);

- all'art. 24 “Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti consequenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 12/2020 ha disciplinato la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc, di una posizione giuridica di vantaggio specificando che la medesima opera, altresì, “(...) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; (...)”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 25/05/2020 questa Sezione, ha espresso, tra gli altri, “...) parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castelluccio Val Maggiore (FG) a seguito all'istanza della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti, da ubicarsi in Castelluccio Val Maggiore tra la Via Ciompi e la Via Martiri di Via Fani (...).”.

Con Pec del 02/08/2022 il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE) ha trasmesso, tra l'altro, la comunicazione ad oggetto “Parere di compatibilità per n.1 “Struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica”(Doppia Diagnosi) di cui all'art. 11 del R.R. n. 10 del 11/04/2017, da realizzarsi nell’immobile situato in Castelluccio Valmaggiore (FG), tra via Martiri di via Fani e via Ciompi. Richiesta concessione della proroga di 180 gg di cui all'articolo 7, comma 6, della Legge Regionale n.9/2017 e ss.mm.ii.” acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10139 del 22/08/2022, con la quale ha chiesto alla scrivente Sezione la proroga “di 180 giorni del termine di validità biennale del parere di compatibilità a suo tempo rilasciato per la realizzazione della struttura in oggetto Indicata, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della Legge Regionale n.9/2017 e ss.mm.ii.” allegando, altresì, la certificazione del direttore dei lavori attestante la presenza di motivi ostativi alla realizzazione dell'opera non imputabili alla medesima Società titolare del sopramenzionato parere di compatibilità.

Con Pec del 08/03/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4335 di pari data, il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE) ha trasmesso la comunicazione ad oggetto “Domanda per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.a della L.R. della Regione Puglia N.9 del 02/05/2017, per n.1 “Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica” (Doppia Diagnosi) di cui all'art. 11 del R.R. n°10 del 11/04/2017 e s.m.i, denominata “ZENZERO”, da ubicarsi nell’immobile situato in Castelluccio Valmaggiore (FG), tra via Martiri di via Fani n.3 e via Ciompi.” con la quale ha chiesto “il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'art.a della L.R. della Regione Puglia n.9 del 02/05/2017, per n°1 “Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi) per n°12 posti letto, di cui all'art. 11 del R. R. n. 10 del 11/04/2017 e s.m.i.” allegandovi, tra l'altro, copia della “AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 7, comma 5, L.R. 2 Maggio 2017 Nr. 9, per laRealizzazione di Nr. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (doppia Diagnosi- art 11 del R.R. nr. 10 dell'11/04/2017) con nr. 12 pos, da ubicarsi in Castelluccio Valmaggiore “Immobile sito tra Via Martiri di Via Fani e Via Ciompi, di fatto ricadente nel Foglio 23 Parte delle Particelle 40 - 41 e 534” rilasciata dal Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG).

Con nota prot. n. 194206 del 19/04/2024 ad oggetto "Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE). Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto, denominata "ZENZERO", sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi. Incarico di verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 s.m.i e richiesta integrazione documentale." la scrivente Sezione ha invitato:

"(...) il legale rappresentante della struttura in oggetto ad integrare la suddetta istanza prot. n. AOO_183/4335 del 08/03/2023, trasmettendo alla scrivente Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni la documentazione di seguito indicata:

- *idoneo titolo abilitativo edilizio;*
- *atto di nomina, autocertificazione di accettazione incarico, possesso dei titoli professionali e non incompatibilità, nonché copia dei titoli professionali in possesso del responsabile sanitario;*"

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale ha, altresì, invitato:

"il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento di Dipendenze Patologiche dell'ASL FG, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto, denominata "ZENZERO", sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per la tipologia "Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica" (Doppia Diagnosi).".

Con Pec del 02/04/2024 il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE) ha trasmesso la comunicazione ad oggetto "Domanda per il rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi della L.R. della Regione Puglia n. 9 del 02/05/2017, per n. 1 "Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica" (Doppia Diagnosi) di cui all'art. 11 del R.R. n° 10 del 11/04/2017 e s.m.i, denominata "ZENZERO", da ubicarsi nell'immobile situato in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi" acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 174841 del 09/04/2024, con la quale ha chiesto "Il rilascio dell'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, ai sensi della L.R. Puglia n. 9 del 02/05/2017 per n. 1 "Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica" (Doppia Diagnosi) di cui all'art. 11 del R.R. n° 10 del 11/04/2017 e s.m.i, denominata "ZENZERO", da ubicarsi nell'immobile situato in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi."

In riscontro alla prefata nota prot. n. 194206 del 19/04/2024, con Pec del 02/05/2024, ad oggetto "Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto denominata "ZENZERO", sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi. Trasmissione documentazione integrativa.", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 216780 del 07/05/2024, il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 194206 del 19/04/2024, con Pec del 09/07/2024 il Direttore SISP ASL FG e il Direttore f.f. del DDP ASL FG hanno trasmesso la comunicazione ad oggetto "Incarico N. 0194206 del 19.04.2024 relativo alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio della Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto, denominata "ZENZERO", sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di Via Flani n. 3 e Via Ciompi – parere.", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 409871 del 14/08/2024, con la quale hanno trasmesso il parere "Favorevole (...), al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio per n. 12 posti letto per la Struttura Specialistica Residenziale per la

Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi) denominata "Zenzero" sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra la via di Martiri di Via Fani n. 3 e via Ciompi, gestita dalla Società Sol Levante s.r.l. con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67.”.

Con nota prot. n. 598262 del 03/12/2024 ad oggetto “Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE). Struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi – art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto, denominata “ZENZERO”, sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi. Incarico al Servizio Qu.O.T.A. dell’AReSS Puglia per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi del R.R. n. 9/2017 ss.mm.ii.” la scrivente Sezione ha invitato:

“(...) il legale rappresentante della struttura in oggetto ad integrare la suddetta istanza prot. n. 174841 del 09/04/2024 trasmettendo alla scrivente Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:

- *autocertificazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale di riferimento e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *l'autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero, nominativi, qualifiche, debito orario e tipologia di contratto applicato al personale impegnato nella struttura in oggetto;*
- *autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.”*

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato *“(...) il Servizio Qu.O.T.A. dell’AReSS Puglia, ai sensi dell’ art. 24, comma 1 bis della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e all’art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi – art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto, denominata “ZENZERO”, ubicata in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi, al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all’allegato B”), sulla base delle griglie di autovalutazione.”.*

In riscontro alla prefata nota prot. n. 598262 del 03/12/2024, con Pec del 18/12/2024, il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE) ha trasmesso la comunicazione ad oggetto *“Domanda per il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale, ai sensi della L. R. della Regione Puglia n. 9 del 02/05/2017, per n. 1 “Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbilità Psichiatrica” (Doppia Diagnosi) di cui all’art. 11 del R.R. n° 10 del 11/04/2017 e s.m.i, denominata “ZENZERO”, sita in Castelluccio Valmaggiore (FG), tra via Martiri di via Fani n.3 e via Ciompi. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 639099 del 23/12/2024 con la quale ha trasmesso l’integrazione documentale richiesta.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 598262 del 03/12/2024, con Pec del 19/02/2025, il Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia ha trasmesso la comunicazione ad oggetto *“struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica “Zenzero” corrente in Castelluccio Valmaggiore (FG). Riscontro nota prot. AOO_RP/598262 del 03.12.2024. Trasmissione parere accreditamento istituzionale.”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 93525 del 20/02/2025, con la quale ha espresso *“(...) parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica denominata “Zenzero”, ubicata in Castelluccio Valmaggiore (FG) alla Via Martiri di Via Fani n.3 angolo Via Ciompi della Società “Sol Levante srl” di Taurisano (LE), per un totale di n. 12 posti letto, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 ss.mm.ii. e del Manuale di Accreditamento per le Strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, con riferimento alla fase “Plan”, come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.”.*

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare in capo alla Società "SOL LEVANTE s.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67 il cui legale rappresentante è il Sig. Sabato Daniele Annibale Maria, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi – art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto denominata "ZENZERO", sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi, il cui responsabile sanitario è il Dott. Gucci Francesco nato il 12/02/1955, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria ed iscritto all'Albo provinciale dei medici chirurghi della Provincia di Foggia,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi, **pena la decadenza del medesimo provvedimento di autorizzazione all'esercizio e rilascio accreditamento istituzionale;**

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i., nonché per la verifica, altresì, dei requisiti organizzativi ulteriori di cui alla Sezione A.01 del R.R. n. 3/2010 s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019)** per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SOL LEVANTE s.r.l." di Taurisano (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*";
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE), “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL FG è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1295/2024

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla Società “SOL LEVANTE s.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, il cui legale rappresentante è il Sig. Sabato Daniele Annibale Maria l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi – art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto denominata “ZENZERO”, sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi, il cui responsabile sanitario è il Dott. Gucci Francesco nato il 12/02/1955, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria ed iscritto all’Albo provinciale dei medici chirurghi della Provincia di Foggia,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi, **pena la decadenza del medesimo provvedimento di autorizzazione all’esercizio e rilascio accreditamento istituzionale;**

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG per la verifica dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità **ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i., nonché per la verifica, altresì, dei requisiti organizzativi ulteriori di cui alla Sezione A.01 del R.R. n. 3/2010 s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019)** per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

di disporre che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, in caso di stipula dell’accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accettare l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la*

competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*”;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” di Taurisano (LE), “*entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento*”, dovrà rendere “*alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.*”;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 “*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.*”;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL FG è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società “SOL LEVANTE s.r.l.” con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, , gestore della struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti letto, denominata “ZENZERO”, sita in Castelluccio Valmaggiore (FG) tra via Martiri di via Fani n. 3 e via Ciompi;
- al Direttore Generale della ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL FG;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL FG;

- al Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com);
- al Sindaco del Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro